
Equitazione – responsabilità - art. 2051 c.c. - sussistenza

L'attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione; spetta, pertanto, al gestore dell'animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno.

Tribunale di Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 24.10.2018

...omissis...

Rilevato che:

in ordine all'an debeatur si osserva quanto segue;

assunto attoreo era che il 30.10.2009 l'allora minorenni attrice si addestrava nel maneggio del convenuto conducendo un cavallo; che il cavallo si imbezzariva facendola cadere;

l'assunto ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali affermando le testimoni F. - istruttrice al momento del fatto addotta dalla convenuta- e R. -cugina dell'attrice

presente al fatto addotta dall'attrice- che la caduta avvenne perchè l'animale ebbe una fermata improvvisa avanti a un ostacolo;

unica divergenza è che per la testimone F. conduceva un pony per la R. un cavallo ma come si dirà la differenza è di poco momento;

le altre due testimoni -rispettivamente coniuge del legale rappresentante dell'impresa convenuta e madre dell'attrice- non assistettero al fatto e narravano per averlo sentito dire e perciò affermazioni di assoluta irrilevanza;

così certo appare che l'attrice minorenni non era un'esperta cavallerizza e ciò perchè tale eccezione non è stata svolta dal convenuto ma sul punto sarebbe invalente per quanto ora si dirà;

orbene premesso che il giudice deve applicare i principi conformi di legittimità ex art. 118 disp. att. c.p.c. in materia specifica si ha che tale giudice è conformemente da anni ispirato ad una particolare durezza nell'interpretazione delle disposizioni sulla responsabilità extra contrattuale che ritiene qui applicabili ed anzi per studio fatto da questo giudice nel decidere la causa si vede che tale rigidità per esempio è assai inferiore in materia sciistica, ma ciò scarsamente rileva essendo tenuto il giudice ad applicare i principi conformi di legittimità nel caso specifico, ricordando che qui il convenuto evoca principi generali in materia di responsabilità aquiliana qui invalenti;

nello specifico per l'allievo inesperto vige il seguente principio, si riporta quello più recente ma che segue ad altri conformi:

Cass. 27.11.2015 n. 24211:

"Il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile al gestore la responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni subiti da una allieva che, nel corso della sua terza lezione di equitazione, era stata disarcionata dal cavallo, imbizzarritosi per il passaggio nelle vicinanze di alcuni cavalieri al galoppo)";

così per l'allievo esperto Cass. 9.3.2010 n. 5664:

"L'attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione; spetta, pertanto, al gestore dell'animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto il gestore responsabile del danno causato dal calcio improvviso di un cavallo sferrato mentre il gruppo di allievi, sotto la guida dell'istruttore, stava procedendo in fila indiana)";

alla luce di tali considerazioni va dichiarato che la S.C. fu responsabile dell'evento di danno patito da T.C. il 30.10.2009;

per mera curiosità e per chiarire l'assunto sopra riportato tale rigidità della legittimità non si ha per esempio nell'attività sciistica affermando Cass. 19.2.2013 n. 4018:

"Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 cod. civ., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo";

per intenderci nella attività sciistica la legittimità valuta l'attività intrinsecamente pericolosa;

lo stesso accade nell'esercizio di attività calcistica ma non è questo il luogo per esporre un'antologia sulla responsabilità nei singoli sport;

in ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue;

veniva disposta consulenza medica sul seguente quesito, dica il c.t.u.:

esaminati gli atti di causa e tutta la documentazione medica ad essi allegata, dopo aver sottoposto a visita medica ed a tutti gli accertamenti clinici e strumentali che riterrà opportuni sull'attrice, sentiti i consulenti tecnici delle parti, ove nominati, e dando atto del loro parere espresso:

1- quale sia stata la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla medesima nel fatto per cui è causa e la compatibilità di dette lesioni con la dinamica del fatto;

2- quale sia stata la durata della malattia traumatica e dell'inabilità temporanea totale e parziale, specificando in percentuale il grado di quest'ultima;

3- se dalle lesioni siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, valutandone, in caso affermativo, il grado con riferimento all'integrità psicofisica del soggetto (danno biologico);

4- esprima inoltre il proprio motivato parere in ordine alla pertinenza ed alla congruità delle spese mediche documentate con l'evento lesivo, nonché sull'eventuale necessità di spese mediche future;

tenga conto il ctu che ai sensi delle infradette disposizioni di cui al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, che qui si ritengono di applicare, dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 32 commi 3 ter e quater che qui si riportano:

3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione; il ctu accertava senza

osservazioni delle parti eccetto quanto infra in ordine alle spese di intervento chirurgico che nell'occorso l'attrice riportava inabilità temporanea di 20 gg al 100%, 90 gg al 75%, 120 gg al 50% e 180 gg al 25% nonché danno biologico permanente del 15/16%;

non vi è alcuna prova nè è stata accertata dal ctu che vi sia stata malattia psichica, così come da parte finale di elaborato, non vi saranno spese future e se vi fossero il loro costo potrebbe essere a carico del SSN, ove la danneggiata si rivolgesse a tale servizio, non essendo tenuta la convenuta, come infra si dirà, a pagare alla danneggiata l'intervento in struttura privata;

applicando le tabelle in vigore e per la l'inabilità temporanea liquidandola sulla base di Euro 96,00 al giorno già personalizzato il danno e perciò Euro 18.865,00 e personalizzando il risarcimento per il danno biologico permanente si ritiene congrua la somma di Euro 65mila;

pertanto la S.C. va condannata a pagare a favore di T.C. la somma di Euro 83.865,00, oltre agli interessi legali dal 13.10.2009 al soddisfo;

va precisato che la detta somma è già stata rivalutata d'ufficio ad oggi e che da oggi non è più dovuta la rivalutazione affermandosi in giurisprudenza di legittimità che "con la sentenza l'obbligazione risarcitoria (di valore) viene contestualmente quantificata trasformandosi in debito di valuta" (Cass. Sez. Un. 1.12.89 n. 5299);

in ordine alle spese sopportate, come da elaborato del ctu, pacifica e documentata è la spesa di eur 12.060,93 mentre la residua somma di eur 7.919,65 va grandemente ridotta recependo le eccezioni del ctp convenuto;

infatti tale spesa fu causata dall'intervento chirurgico privatistico mentre era prestazione offerta dal servizio sanitario come si ricava dal chiarimento del ctu datato 8.10.2018;

in detto chiarimento si precisava, di fatto, che la Regione -ove la danneggiata si fosse fatta operare in struttura pubblica- avrebbe rimborsato ad ogni nosocomio ove fosse avvenuto l'intervento chirurgico la somma di eur 4.629,00 e nulla avrebbe pagato il danneggiato;

per tale ragione se ha ritenuto, come ha ritenuto, la danneggiata di ricorrere a strutture private non ha diritto ad alcun rimborso avendo causato con il suo comportamento la spesa ex art. 1227 comma 2 c.c.;

pertanto la S.C. va condannata a pagare a favore di T.C. la somma di Euro 12.060,93, oltre alla rivalutazione monetaria -da calcolarsi secondo gli indici ISTAT sul costo vita media- dalla data delle singole spese ad oggi e gli interessi legali dalla data delle singole spese al soddisfo;

le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione fino ad 260.000,00;

la spesa di consulenza nei confronti del consulente resta a carico solidale delle parti come affermato da Corte di Cassazione del 12.12.2015 n. 23133;

la sentenza è clausolata ex art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, così provvede:

Dichiara che la S.C. fu responsabile dei danni patiti da Tcccc il 13.10.2009;

Condanna la S.C. a pagare a favore di Tccc somma di Euro 83.865,00, oltre agli interessi legali dal 13.10.2009 al soddisfo;

Condanna la S.C. va condannata a pagare a favore di Tcccccc la somma di Euro 12.060,93, oltre alla rivalutazione monetaria -da calcolarsi secondo gli indici ISTAT sul costo vita media- dalla data delle singole spese ad oggi e gli interessi legali dalla data delle singole spese al soddisfo;

Condanna la S.C. a rimborsare a favore di Tccc. le spese e competenze del giudizio che liquida in Euro 8mila di compenso, oltre al 15% di detto compenso per spese generali, oltre al costo di consulenza medica d'ufficio, contributo, marca, cpa ed iva;

Dichiara che la spesa di consulenza tecnica d'ufficio resta, nei confronti del ctu, a carico delle parti in via solidale;

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, il 24 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2018.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola